

D.L. 24 Aprile 2014, n. 66

*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale
(GU n.95 del 24-4-2014 - in vigore dal 24/04/2014)*

Norme di interesse

Aggiornamento: 7/05/2014

D.L. 24 Aprile 2014, n. 66
Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale

Art.	Argomento	Sintesi	Note
2	IRAP	Sono state ridotte le aliquote irap. V. articolo per dettagli	
8 e 47	Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi	<p>Ferme restando le norme già vigenti in tema di pubblicazione dei bilanci, dei PDO, degli indicatori, dei dati sulla tempestività dei pagamenti e sui contratti di lavori, servizi e forniture (artt. 29, 33 e 37 del D.lgs. n. 233/2013) è necessario pubblicare sul sito internet istituzionale utilizzando uno SCHEMA TIPO i dati relativi alla spesa di cui ai bilanci preventivi e consuntivi e l'indicatore di tempestività dei pagamenti. Con DPR da emanarsi entro il 24/05 verranno definiti lo schema tipo e le modalità di pubblicazione.</p> <p>Tale pubblicazione costituisce OBBLIGO DI TRASPARENZA. Ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 33/2013, la mancata pubblicazione è elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.</p> <p>Divengono liberamente accessibili i dati SIOPE delle PA gestiti dalla Banca d'Italia.</p> <p>RIDUZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI: per i Comuni è prevista una riduzione di spesa pari a complessivi 360 milioni di euro per il 2014. Tale riduzione si applicherà anche per le annualità 2015-2017 e sarà di importo maggiore in quanto da rideterminare in ragione d'anno. Lo specifico obiettivo di riduzione, per ciascun comune, verrà assicurato tramite corrispondente riduzione del fondo di solidarietà comunale. Gli importi di cui sopra verranno determinati con decreto del Ministro dell'Interno entro il 30/06 per il 2014 e il 28/02 per gli anni successivi e terranno conto di:</p>	

- spesa media dell'ultimo triennio di cui ad alcuni codici siope (v. tabella A allegata al decreto, praticamente tutto...);
- tempi medi dei pagamenti nelle transazioni commerciali: se superiori a 90 gg.. la riduzione verrà maggiorata del 5% e il relativo importo verrà scalato, in proporzione, agli altri enti;
- percentuale di ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip e dalle centrali di acquisto regionali; la riduzione in tal caso verrà maggiorata per chi possiede percentuali inferiori al valore mediano dell'insieme degli enti e i maggiori importi ridotti verranno proporzionalmente scalati agli altri enti.

Per quanto sopra, entro il 31 MAGGIO e con le istruzioni che verranno fornite, bisognerà trasmettere al Ministero dell'Interno una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile dei servizi finanziari e dall'organo di revisione contabile.

PARTICOLARI AZIONI FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELLA SPESA:

Per la realizzazione dell'obiettivo siamo (art. 8, comma 8):

- a) autorizzati a **ridurre gli importi dei contratti in essere** aventi ad oggetto acquisti o forniture di beni e servizi in misura pari al **5 per cento**, con decorrenza dal 24/04 e per tutta la durata residua dei contratti. A fronte di tale riduzione è possibile rinegoziare le condizioni contrattuali ed è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di riduzione dell'importo contrattuale. Il recesso ha effetto decorsi ulteriori 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ente;
- b) tenuti ad assicurare che tutti i **contratti stipulati dopo il 24/04** abbiano importi e prezzi non superiori a quelli derivanti dalle riduzioni di cui sopra e, comunque, non superiori ai prezzi di riferimento se esistenti, o ai prezzi di cui alle convenzioni quadro di Consip.

Gli atti adottati e i contratti conclusi in violazione delle predette disposizioni sono NULLI e sono rilevanti ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li ha sottoscritti.

RACCOGLIERE ED ELABORARE I DATI IN ATTESA DELLE INDICAZIONI DEL MINISTERO

AL FINE DI CONSEGUIRE L'OBIETTIVO DI RIDUZIONE DELLA SPESA, ENTRO IL 14/05 COMUNICARE I CONTRATTI PER I QUALI SI INTENDE DISPORRE LA RIDUZIONE DEL 5% E QUELLI PER I QUALI NON SI INTENDE PROCEDERE, UNITAMENTE ALLE RELATIVE MOTIVAZIONI.

PREDISPORREMO UNO SCHEMA DI COMUNICAZIONE DA INVIARE AGLI APPALTATORI PRIMA DELLA FINE DI MAGGIO.

Sin da subito, in sede di liquidazione delle fatture, bisognerà attestare se è stata applicata la riduzione.

9

Acquisti centralizzati

I Comuni non capoluogo di provincia acquisiscono lavori, beni e servizi:

- tramite le unioni di comuni, ove esistenti;

SI RICORDA CHE TRAMITE LA CENTRALE DI ACQUISTO REGIONALE DENOMINATA ARCA SONO STATE GIA'

		<ul style="list-style-type: none"> - costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici; - ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province; - utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o da altro soggetto aggregatore. <p>Dal 1° Ottobre 2014 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, attraverso la banca dati dei contratti pubblici, fornirà un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi tra quelli di maggiore impatto in termini di costo, oltre ai prezzi unitari corrisposti dalle PA per tali acquisti. (Per il primo anno, i prezzi di riferimento verranno determinati prendendo a riferimento le stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici). I prezzi di riferimento, aggiornati entro il 1° Ottobre di ogni anno, devono essere utilizzati per la PROGRAMMAZIONE dell'attività contrattuale della PA e costituiscono PREZZO MASSIMO DI AGGIUDICAZIONE, indipendentemente dalla procedura di gara utilizzata, in tutti i casi in cui non sono presenti convenzioni Consip. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono NULLI.</p>	<p>PORTATE A TERMINE IN MODO VANTAGGIOSO DIVERSE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DAL COMUNE DI SAREZZO. SI SUGGERISCE PERTANTO DI PROSEGUIRE CON QUESTA MODALITA'.</p> <p style="text-align: center;">∞ ∞ ∞</p> <p><i>Ricordarsi che dall'1/10/2014 o, comunque, da quando verranno pubblicati i prezzi di riferimento, dopo aver:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>appurato l'assenza dei beni/servizi necessari nel Mepa;</i> - <i>verificato la mancanza di convenzioni Consip;</i> - <i>sarà inoltre necessario verificare l'esistenza di <u>prezzi di riferimento</u> sul sito dell'Autorità, i quali diverranno il prezzo massimo di acquisizione.</i>
10	Attività di controllo sulle attività poste in essere per l'acquisizione di beni e servizi	<p>Tali controlli sono attribuiti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, la quale può avvalersi del supporto della Guardia di finanza, della Ragioneria generale dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche.</p> <p>Entro il 30/06/2014 il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, individuerà le principali prestazioni oggetto di convenzionamento Consip dall'1/01/2003 sino al 24/04/2014, pubblicando i relativi prezzi sul proprio sito internet entro 10 giorni dalla data del medesimo decreto.</p> <p>Entro il 30/09/2014 è necessario trasmettere all'Osservatorio dei contratti pubblici, secondo le modalità e per gli specifici dati che verranno definiti dall'Autorità di vigilanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i dati dei contratti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, in essere al 30/09/2014, non conclusi attraverso centrali di committenza e riguardanti prestazioni 	

		<p>individuate dal sopra citato decreto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - i dati dei contratti di acquisizione di beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determinazione a contrattare, in essere al 30/09/2014, stipulati mediante procedura negoziata (con o senza previa pubblicazione del bando di gara) o a seguito di procedura aperta o ristretta in cui sia stata presentata una sola offerta valida. 	
14	Spesa per incarichi di consulenza, studio, ricerca e per co.co.co.	<p>Fermi restando tutti i limiti già esistenti derivanti dalle vigenti disposizioni normative, è previsto che dall'anno 2014 non sia possibile conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca, quando la spesa complessivamente sostenuta sia superiore al 4,2% rispetto alla spesa sostenuta dall'Ente per il proprio personale, come risultante dal conto annuale dell'anno 2012.</p> <p>Per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, la percentuale sale al 4.5%.</p> <p>Ove necessario per garantire il rispetto del suddetto limite di spesa, i contratti in corso devono essere rinegoziati entro il 24/05.</p>	
15	Spesa per autovetture	<p>A decorrere dal I Maggio 2014, la spesa per acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, non può essere superiore al 30% della spesa sostenuta a tal fine nell'anno 2011 (in precedenza il limite era il 50%). Tale limite può essere derogato solo per l'anno 2014 per effetto di contratti pluriennali già sottoscritti. Il limite non si applica a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; - servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. 	
24	Locazioni e manutenzioni di immobili	<p>La norma integra le disposizioni afferenti le procedure da rispettare qualora si rendesse necessario procedere alla locazione di immobili di terzi, inoltre estende anche agli enti locali alcune disposizioni già previste per le amministrazioni centrali dall'articolo 3, commi da 4 a 6, del D.L. n. 95/2012, in quanto compatibili, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con decorrenza dal I luglio 2014 i canoni di locazione passiva sono ridotti della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto; 	

		<ul style="list-style-type: none"> - a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto; - il rinnovo del rapporto di locazione e' consentito solo in presenza della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione; - in mancanza della suddetta condizione i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza (per riduzione del canone), deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione e' trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti. 	
25	Anticipazione obbligo fattura elettronica	<p>L'articolo anticipa al 31/03/2015 l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori.</p> <p>Tutte le fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, devono riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità dei movimenti finanziari; - il codice unico di progetto (CUP), nei casi di fatture inerenti a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari. 	

26	Pubblicazione telematica di avvisi e bandi	<p>Viene modificato il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relativamente alle modalità di pubblicazione degli avvisi e bandi di gara. In particolare, viene meno l'obbligo di pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale e locale ed introdotto l'obbligo – per gli aggiudicatari – di rimborsare le spese sostenute dalle stazioni appaltanti per le pubblicazioni in Gazzetta ufficiale entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.</p> <p>Ulteriori informazioni, rispetto a quelle previste per legge, devono essere pubblicate esclusivamente in via telematica e senza oneri aggiuntivi per le stazioni appaltanti.</p> <p>Si riportano integralmente le disposizioni normative aggiornate.</p> <p><u>Art. 66, commi 7 e 7-bis:</u></p> <p><i>“7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico appaltanti.</i></p> <p><i>7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.”</i></p> <p><u>Art. 122, commi 5 e 5-bis (disciplina per i contratti sotto soglia comunitaria):</u></p> <p><i>5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del</i></p>	
----	--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p><i>Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.</i></p> <p><i>5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie special contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessant'ore dall'aggiudicazione."</i></p>	
27	Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni	<p>Al fine di assicurare trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, i creditori degli enti, relativamente alle fatture emesse a partire dal 1 luglio 2014 (o documenti equivalenti), potranno comunicarne i dati riportando, ove esistente, il relativo CIG, utilizzando la piattaforma elettronica creata dal Ministero dell'economia e delle finanze per la certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni.</p> <p>Le pubbliche amministrazioni utilizzano la medesima piattaforma per comunicare le informazioni relativamente alle fatture emesse dai propri creditori a partire dal 1 gennaio 2014.</p> <p>Entro il giorno 15 di ogni mese, mediante la stessa piattaforma devono essere comunicati i dati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili, ma non estinti, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori.</p> <p>Con riferimento a tutte le posizioni debitorie comunicate, devono essere obbligatoriamente inseriti sulla piattaforma i dati relativi all'ordinazione di pagamento (contestualmente ad essa).</p> <p>Il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. La verifica della corretta attuazione delle predette procedure è demandata all'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.</p> <p>I dati inseriti sulla piattaforma dagli enti, oltre al CIG, riguardano anche la natura della spesa, ovvero corrente o in conto capitale.</p> <p>Le suddette informazioni sono accessibili anche ai titolari dei crediti ai fini della relativa</p>	

		<p>certificazione. Ferma restando la possibilità, per il creditore, di attivare il potere sostitutivo, in caso di mancata certificazione o di diniego non motivato ad adempiere, il relativo responsabile è punito con una sanzione pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo e l'amministrazione inadempiente non può assumere personale o ricorrere all'indebitamento sino al permanere dell'inadempimento. La certificazione del credito deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Eventuali certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell'amministrazione.</p>	
29	Attribuzione ulteriori risorse per il pagamento dei debiti	<p>Con questo articolo vengono messe a disposizione degli enti locali le disponibilità del <i>Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali</i> non erogate in precedenza al fine dell'estinzione dei suddetti debiti.</p>	
31	Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate	<p>L'articolo contiene disposizioni finalizzate a favorire il pagamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società dagli stessi partecipate. Per tale finalità, la dotazione dell'apposita sezione del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili viene incrementato di 2.000 milioni di euro. Il pagamento deve riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2013; - debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente entro il 31/12/2013; - debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31/12/2013, anche se riconosciuti successivamente. <p>Entro il 23/06/2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, verranno stabiliti i criteri, tempi e modalità per la concessione agli enti locali delle suddette risorse. La concessione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica dei crediti e debiti reciproci enti/società, asseverata dai rispettivi organi di revisione o organi equivalenti.</p> <p>Le società destinano le risorse ricevute dagli enti al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2013, ovvero dei debiti per i quali siano state emesse fatture o documenti equivalenti entro la medesima data. Le società comunicano agli enti i pagamenti effettuati, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere.</p>	

32	Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili	<p>Per garantire il rispetto dei tempi di pagamento, la dotazione del Fondo viene incrementata di 6.000 milioni di euro per l'anno 2014. La disposizione riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2013; - i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente entro il 31/12/2013; - i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31/12/2013, anche se riconosciuti successivamente. <p>E' necessario attendere l'emanazione di un decreto ministeriale per sapere come verranno ripartite le risorse tra le diverse Sezioni di cui si compone il Fondo e per sapere come le anticipazioni di liquidità verranno erogate agli enti.</p>	
37	Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati	<p>Sono state introdotte ulteriori misure atte ad assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e per prestazioni professionali.</p> <p>Non vengono inseriti dettagli in quanto la situazione non riguarda né il Comune di Sarezzo, né di Erbusco.</p>	
38	Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica	<p>La norma prevede che d'ora innanzi le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, posso essere stipulate mediante <i>scrittura privata</i> e possono essere effettuate esclusivamente a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati (ovvero da questi ultimi alla Cassa depositi e prestiti).</p> <p>Le suddette cessioni sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute, ove le stesse non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione della loro comunicazione.</p>	
39	Crediti compensabili	<p>I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti, tra gli altri, degli enti locali, per somministrazioni, forniture e appalti, continuano a poter essere compensati con somme dovute a titolo di tributi in base ad uno dei tipici istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario (ad esempio, accertamento con adesione, definizione agevolata delle</p>	

		<p>sanzioni, conciliazione giudiziale). In precedenza la norma era prevista per i crediti maturati al 31/12/2012.</p>	
41	Attestazione dei tempi di pagamento	<p>Da quest'anno è necessario allegare alle relazioni al bilancio consuntivo un prospetto attestante l'importo dei pagamenti per transazioni commerciali effettuati oltre i termini di legge (30 giorni, salvo espresso diverso accordo scritto, comunque non superiore a 60 giorni) e in generale il tempo medio dei pagamenti effettuati. Tale prospetto va sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, nonché verificato (per darne atto nella propria relazione) dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.</p> <p>Le amministrazioni che attestano tempi medi dei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni dal 2015 rispetto ai termini di legge, nell'anno successivo non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Risulta inoltre vietato stipulare contratti di servizio elusivi del divieto di assunzione.</p> <p>A titolo di incentivazione, è prevista una riduzione degli obiettivi di cui al Patto di stabilità interno (art. 1, co. 112, L. n. 220/2010) soltanto per gli enti locali rispettosi dei tempi di pagamento.</p>	
42	Obbligo tenuta del registro delle fatture	<p>Dal 1 luglio 2014, dev'essere tenuto il registro unico delle fatture (o documenti equivalenti), integrato nel sistema informativo contabile, nel quale le stesse vanno annotate entro 10 giorni dal ricevimento. Vietato ricorrere a registri di settore. Sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti verrà resa disponibile un'apposita funzionalità al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni.</p> <p>Informazioni da annotare nel registro delle fatture:</p> <ol style="list-style-type: none"> il codice progressivo di registrazione; il numero di protocollo di entrata; il numero della fattura o del documento contabile equivalente; la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente; il nome del creditore e il relativo codice fiscale; l'oggetto della fornitura; l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati; 	

		<ul style="list-style-type: none"> h) la scadenza della fattura; i) gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente, oppure il capitolo di spesa sul quale verrà effettuato il pagamento; j) se la spesa e' rilevante o meno ai fini IVA; k) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136; l) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove ulteriormente specificamente previsto; m) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria. 	
43	Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali	Con una modifica all'articolo 161 del D.lgs. n. 267/2000 viene anticipata al 31 Maggio dell'anno successivo, la data di trasmissione dei certificati al rendiconto della gestione. Tale modifica ha effetto a decorrere dal certificato al rendiconto dell'esercizio finanziario 2014.	
44	Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni	Ancora per agevolare il rispetto dei tempi di pagamento, l'articolo prevede che i trasferimenti tra pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni per noi non rilevanti) vengano erogati entro 60 giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione, ovvero entro 60 giorni dalla comunicazione al beneficiario della relativa spettanza. Per erogazioni <i>a regime</i> i 60 giorni decorrono dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell'attività ordinaria.	
48	Edilizia scolastica	Per le annualità 2014 e 2015 non vengono considerate rilevanti ai fini del patto di stabilità interno le spese sostenute per interventi di edilizia scolastica. Tuttavia, avendo stabilito un tetto massimo di spesa pari a 122 milioni di euro, l' elenco dei comuni beneficiari dell'esclusione e lo specifico importo concesso verranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 15 giugno 2014.	